

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 9

Adunanza 1 marzo 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CARIGNANO - VARIANTE PARZIALE
N.2/2010 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 159 – 6422/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA e UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Carignano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⊖ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 155-11051 del 29/11/1991 e successivamente modificato con le Varianti Strutturali approvate con Deliberazioni G.R. n. 14-23380 del 09/12/1997, G.R. n. 06-2258 del 19/02/2001 e G.R. n. 50-13546 del 16/03/2010;
- ⊖ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 40 del 21/06/1999, n. 44 del 29/06/2000, n. 13 del 30/01/2001, n. 73 del 16/11/2001, n. 79 del 21/12/2001, n. 17 del 02/03/2006, n. 78 del 13/11/2006, n. 88 del 18/12/2006 e n. 25 del 21/04/2008 nove Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⊖ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 50 del 22/12/2010, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 2/2010 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 27/01/2010 (*Prat. n.013/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 9.347 abitanti nel 1971, 8.861 abitanti nel 1981, 8.647 abitanti nel 1991 e 8.647 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico costante nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 5.074 ettari di pianura. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 5.059 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 99 % del territorio comunale) e 15 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli sono presenti, 3.119 ettari rientrano nella *Classe I*[^] (pari a circa il 61% della superficie comunale) e 1.331 ettari rientrano nella *Classe II*[^];
- ⇒ sistema produttivo: appartiene al "*Bacino di valorizzazione produttivo di Nichelino*" con i Comuni di: La Loggia, Moncalieri (parte a ovest del Po) e Vinovo;
- ⇒ risulta compreso nel *Circondario di Torino*, sub-ambito "*Area Carmagnola*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ⇒ è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come "*Centro Storico di notevole rilevanza*" tipo B;
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale (S.S.) n. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja, ora di competenza regionale nel tratto innesto con S.S. 29 presso Moncalieri - confine Provincia; dalla ex S.S. n. 663 di Saluzzo, ora di competenza provinciale nel tratto innesto con ex S.S. 20 a Carignano – confine Provincia; dalle Strade Provinciali n. 122, 138, 135, 136 e 137;
 - è interessato da un intervento atto a potenziare la S.P. n. 122 nel tratto che connette la ex S.S. 20 e la ex S.S. 393, al miglioramento degli innesti sulla ex S.S. 20 e S.P. n. 142 attualmente in fase di progetto esecutivo con delle rotatorie e il potenziamento della S.P. 142;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Po, dai Torrenti Meletta, Oitana, Ramata e Ottana, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua le aree innondabili in 292 ettari con tempi di ritorno di 3-5 anni, 225 ettari con tempo di ritorno di 25-50 anni e 1.362 ettari con tempi di ritorno superiori a 50 anni;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 1.875 ettari di territorio;
- ⇒ tutela ambientale:
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10025 "*Po Morto*", esteso su una superficie di 403 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2/2010 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 50 del 22/12/2010 di adozione, finalizzati ad apportare alcune modifiche Cartografiche Normative;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- l'abolizione dei riferimenti alla pertinenzialità del piano mansardato alla sottostante abitazione in tutti gli articoli delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. per consentire con la realizzazione di nuovi piani mansardati la creazione di nuove autonome abitazioni;
- di autorizzare la realizzazione nella fascia di rispetto stradale di bassi fabbricati da destinare a deposito e Servizio igienico afferente l'attività di autolavaggio per una copertura massima di 20 mq;
- di coordinare le Norme Tecniche di Attuazione alle modifiche apportate al Regolamento Edilizio precisando le distanze tra i fabbricati e la Norma inerente la realizzazione delle Altane;
- in coerenza alla disciplina sul commercio si propone di consentire la monetizzazione di una quota maggiore di standards urbanistici afferenti la realizzazione di attività commerciali con superficie di vendita inferiore a 150 mq, inoltre è stata aggiunta la destinazione d'uso TP *"Attività di Servizio alla circolazione stradale: distributori, ristoro e commercio per gli utenti della strada, depositi e ricovero automezzi pubblici e privati"* tra le attività commerciali;
- di regolamentare la realizzazione degli abbaini consentendone la realizzazione in continuità alla facciata del piano sottostante;
- di stabilire l'altezza massima consentita per le edificazioni ammesse nelle aree agricole, ad eccezione delle abitazioni rurali, oltre a prevedere delle opere di mitigazione alle strutture tecnologiche connesse all'attività aziendale;
- di incrementare le destinazioni ammesse nell'aerea ATR5 (residenziale di trasformazione e riqualificazione urbanistica – via IV Novembre, Area del Molino Serafino) con il terziario-ricettiva per realizzare un ristorante TA;
- previo parere favorevole dell'ASL TO5 il comune di Carignano ha ampliato il cimitero con contestuale riduzione della fascia cimiteriale;

preso atto che con apposita dichiarazione richiamata anche nell'Atto deliberativo si esclude dal processo di Verifica d'Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategia (V.A.S.) la Variante in oggetto;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11/03/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 18/02/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2/2010 del Comune di Carignano, adottato con deliberazione del C.C. n. 50 del 22/12/2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Carignano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta